Spedita alla CO.RE.CO. di ~~Trapani~~ PALERMO
il 17 GEN. 1997 Prot. N. 755
L'Impiegato Responsabile

V.G. **COMUNE DI VALDERICE**
PROVINCIA DI TRAPANI

COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 128 del 23/12/1996 SESSIONE ordinaria Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione regolamento passi carrabili del Comune di Valderice.

L'anno millenovecentonovanta sei il giorno ventitre del mese di dicembre dalle ore 20,30 in poi, in Valderice e nella sala delle adunanze del Municipio.

Convocato nelle forme prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali e con appositi avvisi consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto appello, risultano presenti e assenti, su N. 20 Consiglieri assegnati al Comune N. 20 in carica, i seguenti Consiglieri:

COGNOME e NOME		Presente	Assente
1 BLUNDA	Lucia	SI	
2 MUCARIA	Vincenzo		SI
3 BONFIGLIO	Alberto		SI
4 MESSINA	Vincenzo		SI
5 GENOVA	Leonardo	SI	
6 LA FRANCESCA	Maria		SI
7 ODDO	Filippo (59)		SI
8 PERALTA	Francesco	SI	
9 BERTINI	Roberto		SI
10 NAVETTA	Giuseppe		SI
11 FONTANA	Francesco		SI
12 ODDO	Filippo (53)	SI	
13 MORFINO	Michele	SI	
14 SENIA	Natale	SI	
15 MESSINA	Caterina	SI	
16 MILANA	Giuseppe	SI	
17 AGOSTA	Vito	SI	
18 ODDO	Giovanni	SI	
19 SANTORO	Salvatore		SI
20 ALLOTTA	Andrea	SI	

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Miceli Rosa Maria;

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, a termine dell'art. 49 dell'Ordinamento degli Enti Locali nella Sicilia, approvato con L.R. 15/03/1963, n.16;

Il Sig. MORFINO Michele assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Designati in qualità di scrutatori i consiglieri ODDO Filippo (53), ALLOTTA Andrea, ODDO Giovanni giusto verbale n. 121 dell'odierna seduta.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 3 dell'o.d.g. ed invita il Consiglio ad approvare la proposta di deliberazione, munita dei pareri previsti dalla legge ed appresso trascritta, e pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina dei passi carrabili e degli accessi carrabili o pedonali;

Visto l'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dalla L. n.549/95, il quale sono state stabilite le tariffe per i passi carrabili e per gli accessi carrabili o pedonali;

Visto l'art. 3 comma 63 lett. a) della citata L. n. 549/95 che prevede la facoltà per i Comuni di esonerare dal pagamento della T.O.S.A.P. le occupazioni permanenti di suolo pubblico con passi carrabili;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 18/03/1994, resa esecutiva dall'organo di controllo nella seduta del 19/05/1994 dec. n. 4923 con la quale è stata disposta la classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche, ai fini dell'applicazione delle relative tariffe in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 42 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 6/05/94, resa esecutiva dall'organo di controllo nella seduta del 2/06/94 dec. n. 8172, ratificata con deliberazione consiliare n. 107 del 12/07/94, esecutiva, con la quale venivano approvate le tariffe della TOSAP;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 6/05/94, resa esecutiva dall'organo di controllo nella seduta del 28/07/1994 dec. n. 10485 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa relativa all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

Considerato che, in conseguenza della citata normativa, si rende indispensabile regolamentare la costruzione dei passi carrabili e l'istituzione degli accessi carrabili e pedonali;

Visto l'allegato regolamento sui passi carrabili ed accessi carrabili e pedonali, composto di n. 15 articoli;

Visto l'O.R.EE.LL.

D E L I B E R A

di approvare il regolamento comunale sui passi carrabili ed accessi carrabili e pedonali, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato "A".

PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole, nulla rilevando sotto il profilo tecnico.

Il Vice Segretario

F.to D.ssa Miceli Rosa Maria

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 128 del 23/12/96

REGOLAMENTO PASSI CARRABILI E ACCESSI CARRABILI O PEDONALI

Art. 1

Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'autorizzazione alla costruzione dei passi carrabili e l'istituzione degli accessi carrabili o pedonali, ad integrazione e in esecuzione della normativa prevista in materia dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e dall'art. 44 del Decreto Legislativo n°507 del 15.11.1993, come modificato dalla Legge 28 dicembre 1995 n°549.

Art. 2

Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile si intende quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo, cemento od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati sui marciapiede o sulla strada, che consente o facilita l'accesso con veicoli alle aree e agli edifici posti lateralmente alle strade urbane.

Art. 3

Definizione di accesso carrabile o pedonale

Per accesso carrabile o pedonale si intende un semplice accesso alla proprietà privata, posto a filo con il manto stradale e, in ogni caso, mancante di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 4

Condizioni per la costruzione del passo carrabile

Il passo carrabile deve essere realizzato oltre che nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli;

c) ove l'accesso alla proprietà laterale sia destinato a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

d) il passo carrabile deve essere indicato mediante apposito segnale di cui all'art.120 lett.e) del D.P.R.16.12.1992 n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada).

Il segnale indica la zona per l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale in corrispondenza del quale vige il divieto di sosta ai sensi dell'art.158 del Codice della Strada.

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli alle suddette proprietà laterali.

L'eventuale cancello dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo in attesa di ingresso.

E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri e simili.

In tali casi devono essere rispettate, per quanto possibile, le condizioni di cui al superiore primo comma. Deve in ogni caso disporsi segnalazione di pericolo, allorquando non possono rispettarsi le distanze dalle intersezioni.

Art. 5

Autorizzazione alla costruzione

La costruzione di nuovi passi carrabili su strade di proprietà comunale o la trasformazione o variazione di quelli esistenti sono soggette alla preventiva autorizzazione del Comune.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati, ove previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

Gli accessi carrabili e pedonali, qualora comportino occupazione di suolo pubblico, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata, oltre che nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, nel rispetto della normativa del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

La destinazione d'uso del locale o dell'area da asservire a passo carrabile, ad accesso carrabile o pedonale, deve essere la seguente:

- garage, autorimessa, parcheggio aperto, deposito, magazzino, attività artigianale e commerciale, destinazioni per esigenze di pubblico interesse.

Art. 6

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione per eseguire i lavori di cui al precedente art. 5, redatta in carta da bollo e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato, deve essere indirizzata al Sindaco e presentata all'UfficioTecnico comunale, competente per l'istruttoria.

Alla domanda devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati:

a) corografia con stralcio dello strumento urbanistico vigente;

b) planimetria quotata della zona in scala non inferiore ad 1:500, estesa per un raggio di almeno mt. 20,00, riportante l'esatta ubicazione delle opere da eseguire, la larghezza della strada ed, ove presenti, la larghezza dei marciapiedi;

planimetria del suolo da occupare, in scala non inferiore ad 1:100 enente l'indicazione della quote altimetriche della strada, del marciapiede e ell'accesso all'edificio od area privata;

d) sezione trasversale della strada,comprensiva della sezione dell'accesso all'edificio od area privata in scala non inferiore a 1:100.

Art. 7

Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 6 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato in £.8.000, da corrispondersi mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune di Valderice, con indicazione della causale del versamento stesso.

L'ammontare del rimborso spese è suscettibile di aggiornamento annuale.

Art. 8

Provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo di cui ai successivi artt. 9 e 10.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

Art. 9

Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato , deve essere individuato con l'apposito segnale, serigrafato sia con i simboli previsti dalla figura II 78 del Regolamento

di esecuzione del Codice della Strada, che con il numero progressivo e l'anno di concessione.

Il segnale verrà fornito dal Comune, previo rimborso delle spese d'acquisto e dovrà essere installato a cura e spese del richiedente. L'utente potrà acquistare direttamente il cartello di segnalazione nel caso in cui il Comune non dovesse esserne fornito.

Art. 10

Esonero dalla tassa di passo carrabile

Il Comune, avvalendosi della facoltà concessa dall'art.3 comma 63 lett.a) della L.28 dicembre 1995 n.549, dispone l'esonero dal pagamento della tassa di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche con passi carrabili esistenti nel territorio comunale.

Gli accessi carrabili o pedonali, come definiti al precedente art.3, non comportando occupazione permanente di suolo pubblico, non sono soggetti a tassazione.

Art. 11

Sanzioni

Le violazioni delle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazione delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, sono punite ai sensi dell'art. 106 e seguenti del R.D. 03.03. 1934 n.383 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Disposizioni varie

In attuazione del presente regolamento ed entro dodici mesi dalla sua approvazione, l'Amministrazione darà corso all'appalto per la fornitura dei segnali di passo carrabile e per il servizio di rimozione a mezzo carro attrezzi.

Art. 13

Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni e la pubblicazione è reiterata, per la stessa durata, dopo che lo stesso è divenuto esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'Organo regionale di controllo.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione.

La Giunta comunale promuove ogni altra forma di pubblicità idonea ad assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti del presente regolamento.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con inizio dalla seconda pubblicazione all'Albo pretorio prevista dal primo comma dell'art.13.

Art. 15

Disposizioni transitorie

I passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere adeguati alla normativa del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione nonchè alle disposizioni quivi contenute.

Viene fatta salva la loro ubicazione.

Ai fini dell'individuazione dei passi carrabili esistenti nel territorio comunale dovrà essere effettuato, entro dodici mesi dall'approvazione del presente

regolamento, apposito censimento a cura dell'Ufficio tecnico o mediante affidamento a professionisti esterni.

Completato il censimento, i passi carrabili che risulteranno conformi alle disposizioni di legge e del presente regolamento saranno regolarizzati mediante rilascio di autorizzazione da parte del Comune di Valderice; diversamente, ove l'Ufficio tecnico comunale riscontri la non conformità, ne farà comunicazione agli interessati, i quali dovranno chiederne la regolarizzazione a mezzo di apposita istanza da presentarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, con le modalità stabilite dagli artt. 5 e 6.

E' fatta salva l'ubicazione degli accessi carrabili e pedonali esistenti alla data di approvazione del presente regolamento; per gli accessi non è richiesta alcuna autorizzazione.

Tutti i passi carrabili come sopra autorizzati e gli accessi carrabili o pedonali sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, in virtù della disposizione di cui al precedente art.10.

E' consentito agli interessati di rinunciare all'occupazione del suolo pubblico per passo carrabile. In detta ipotesi il Comune, qualora non ravvisi l'opportunità di utilizzare il manufatto per altre finalità di pubblico interesse (es. superamento barriere architettoniche ecc.) disporrà la rimessa in pristino dei luoghi.

Si intende abrogata ogni precedente disposizione di regolamento e di atto deliberativo in materia di tasse e relative tariffe sull'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, resasi contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to MORFINO Michele

Il Segretario Comunale
F.to MICELI Rosa Maria

Il Consigliere Anziano
F.to BLUNDA Lucia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

☐ è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 12/1/1997 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

☐ con lettera n. _____, in data _____, è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:

☐ sezione centrale sedente in Palermo (art. 17, commi 1 e 3);

☐ Sezione provinciale di _____ (art. 17, comma 2).

Dalla Residenza Comunale, li 17 GEN. 1997

COMUNE DI VALDERICE * SEGRETERIA *

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

Rep. N. 106
Affissa il 02 MAR. 1997
Defissa il 17 MAR. 1997
IL MESSO COMUNALE

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

☐ dell'atto (art. 18, comma 6);

☐ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e 2);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.

☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 18, comma 9).
nella seduta del 6-2-97 Prot. n. 1463 Dec. n. 885

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, li _____

Per copia conforme ad uso amministrativo.

lì 17 GEN. 1997 19

COMUNE DI VALDERICE